



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 270 / 2019

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (LOTTO 1 CIG: 7972113BC1 - COMUNE DI DOSOLO) ESCLUSIONE DEL PRIMO CLASSIFICATO A SEGUITO VERIFICA DELLANOMALIA DELL'OFFERTA, AI SENSI DELL'ART 97 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n.9 in data 26/02/2019 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n.30 in data 01/03/2019 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del piano della performance, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021", e successive modificazioni;
- Il dup approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.9/2019 in cui è stato inserito il programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016;
- il decreto sindacale n.6 in data 29/05/2019 con il quale si conferisce alla sottoscritta l'incarico di responsabile del settore amministrativo dal 29/05/2019 e per la durata del mandato amministrativo;

VISTA la determinazione del sottoscritto responsabile n.162 del 9/7/2019 ad oggetto "DETERMINA A CONTRARRE E ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA APPROVATE CON DETERMINAZIONE N.42/2019", con la quale è stata demandata la procedura di scelta del contraente al servizio associato Centrale Unica di Committenza;

VISTA la determinazione del responsabile della Centrale unica di Committenza n. 33 del 11/7/2019 "Approvazione bando, disciplinare e impegno di spesa per l'indizione di procedura aperta ex art.60 del d.lgs n.50/2016 per l'affidamento della servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Dosolo e San Giorgio Bigarello procedura multilotto: Lotto 1 CIG 7972113BC1 lotto 2 CIG 7972135DE8";

VISTA la determinazione del responsabile della Centrale unica di Committenza n. 46 del 9/9/2019 "Nomina commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77, co. 1 del d. lgs.

50/2016, per l'affidamento della servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Dosolo e San Giorgio Bigarello procedura multilotto: Lotto 1 CIG 7972113BC1 lotto 2 CIG 7972135DE8”;

DATO ATTO:

- che in data 10/9/2019 la Commissione Giudicatrice ha terminato la valutazione delle offerte tecniche ed economiche ammesse ;

- nella suddetta seduta, la Commissione, sulla base di un giudizio tecnico, valutava che il costo della manodopera espressa dall'operatore economico nonché gli elementi qualitativi presentati nell'offerta tecnica rispetto al ribasso economico offerto per l'esecuzione del servizio, erano tali per cui si rendeva opportuno richiedere i giustificativi dell'offerta economica ai sensi dell'art. 97 comma 1 del Codice., al fine di verificare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata;

DATO ATTO CHE il Responsabile della C.U.C., con nota acquisita presso il Comune di Borgo Virgilio - prot. n.23883 in data 10/9/2019 - ha richiesto all'operatore economico E.GE.PU srl di fornire, entro il termine del 25/9/2019, la documentazione necessaria per la valutazione di congruità dell'offerta e rimesso al RUP ogni valutazione in merito ai predetti giustificativi;

RILEVATO CHE:

- l'operatore economico ha trasmesso la documentazione richiesta entro i termini e la stessa è stata registrata al protocollo del Comune di Borgo Virgilio in data 24/9/2019 al n. 25147;

- con verbale n. 1 dell'11/10/2019, allegato al presente atto, si è ritenuto che, nel complesso, permanessero elementi di inadeguatezza, genericità, indeterminazione e incongruenza dei giustificativi forniti dall'operatore economico tali da non permettere la verifica dell'attendibilità globale e sintetica della proposta contrattuale sulla corretta esecuzione del servizio;

- con nota prot. 26869 del 11/10/2019 si è richiesta all'Operatore economico la presentazione di ulteriori elementi giustificativi delle eccezioni rilevate, da trasmettersi entro le ore 12:00 del 18 ottobre 2019;

- con nota acquisita agli atti della CUC prot. n.27576 in data 18/10/2019 l'operatore economico ha fornito ulteriori elementi integrativi a giustificazione delle eccezioni rilevate;

VISTO l'allegato verbale n. 2 del 30/10/2019 con il quale, il sottoscritto Responsabile unico del procedimento ritiene che sussistano elementi, già rilevati nel precedente verbale n.1 , tali da non garantire la sostenibilità e la corretta esecuzione dell'appalto da parte dell'operatore economico;

RITENUTO di approvare i verbali del sottoscritto RUP n. 1 e 2;

RITENUTO, inoltre, di disporre ai sensi dell'art. 59, comma 3 lettera C) del D. Lgs. 50/2016 l'esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - C.I.G. 7972113BC1 dell'operatore economico E.GE.PU srl per irregolarità dell'offerta in quanto anormalmente bassa;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento non è in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012, e può legittimamente svolgere, nel presente procedimento , tutte le attività demandate al R.U.P. dal D.lgs.n.50/2016

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo nr. 56/2017 correttivo codice appalti;
- Le Linee Guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- I decreti ministeriali attuativi e gli atti regolatori del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intendono integralmente richiamate e approvate.
2. Di approvare gli allegati verbali del sottoscritto RUP n. 1 e 2;
3. Di disporre, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lettera C) del D. Lgs. 50/2016 l'esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - C.I.G. 7972113BC1 dell'operatore economico E.GE.PU Srl per irregolarità dell'offerta in quanto anormalmente bassa;
4. Di trasmettere alla Centrale unica di committenza presso il Comune di Borgo Virgilio, il presente atto, per i successivi adempimenti, così come previsto dalla lettera di invito;
5. Di attestare la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Dosolo, 04/11/2019

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

	<p>COMUNE DI BORGO VIRGILIO (Mn) Settore 9 – Centrale Unica di Committenza</p> <p>Piazza Aldo Moro – Virgilio n.1 - 46034 Borgo Virgilio (Mn) Tel. 0376/283019 - Fax 0376/280368 Pec: protocollo@pec.borgovirgilio.gov.it Email cucmantovasud@borgovirgilio.gov.it</p>	

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento del **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO per i Comuni di Dosolo e San Giorgio Bigarello** – Lotto 1 CIG: 7972113BC1 - Comune di Dosolo

Verbale n. 1 relativo alla verifica di congruità dell'offerta anomala

Il giorno 11 ottobre 2019, alle ore 9:00, presso gli uffici della centrale di committenza in gestione associata con sede presso il Comune di borgo Virgilio sono presenti:

- Roberta Borghi - Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Dosolo;
- Andrea Marchini – Responsabile della centrale di committenza con sede nel Comune di Borgo Virgilio.

Premesso che:

- in data 10/9/2019 la Commissione Giudicatrice ha terminato la di valutazione delle offerte tecniche ed economiche ammesse per l'appalto in oggetto, restituendo al seggio di gara le risultanze dei propri lavori;
- la Commissione, ha evidenziato che la migliore offerta, valutata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presentata dall'operatore economico E.ge.pu. srl è stata ritenuta, sulla base di un giudizio tecnico, "anomala" ai sensi dell'art. 97 c. 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- la Centrale di committenza, con nota prot. 23883 in data 10/9/2019, ha richiesto all'operatore economico E.GE.PU srl di fornire, entro il termine del 25/9/2019, la documentazione necessaria per la valutazione di congruità dell'offerta;
- l'operatore economico ha trasmesso la documentazione richiesta entro i termini che è stata registrata al protocollo del Comune di Borgo Virgilio in data 24/9/2019 al n. 25147 che si intende richiamato integralmente (di seguito "giustificativi 1");

I soggetti in premessa procedono, quindi, alla valutazione dei giustificativi pervenuti relativamente all'offerta tecnica ed economica dell'operatore economico E.GE.PU srl:

1. Costo della manodopera per l'esecuzione del servizio (come da capitolato)

L'operatore economico ha fornito con l'allegato n.3 una tabella per la determinazione dei costi orari del personale impiegato afferente il CCNL "Autorimessa e noleggio con conducente", nello specifico è individuato il costo orario dell'autista in € 22,00 (cat. C2) e dell'accompagnatore in € 16,50 (cat. C4). Viene determinato il costo complessivo per l'intera durata dell'appalto in € 77.100,00/anno. Il costo unitario espresso per il personale appare congruo e rispetta i limiti dell'art.97 comma 5 lettera d). Anche il monte ore considerato per ogni figura è congruo con le richieste del capitolato speciale. Si ritengono congrui i giustificativi forniti, ma si segnala l'incongruenza tra il valore del costo di personale individuato nei giustificativi rispetto a quanto dichiarato ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice nel documento d'offerta economica (€ 80.520);

2. Costi per l'esecuzione del servizio

L'operatore economico ha dettagliato i costi da sostenere per l'esecuzione del servizio:

- a. Costi per il carburante: Sono state indicate in modo dettagliato le modalità di calcolo dei quantitativi e forniti elementi per la determinazione del costo unitario del carburante. La stima di carattere prudenziale prevede un costo medio per l'intera durata contrattuale di € 16.000,00. In tali costi rientrano anche i 2000 km/annui offerti, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, nella busta tecnica. Si ritengono congrui e correttamente individuati i costi esposti;
- b. Costi di manutenzione: Sono stati indicati gli elementi considerati per la stima dei costi e sono stati forniti elementi relativi allo storico della manutenzione della propria flotta. Viene esposto un costo per l'intera durata contrattuale di € 6.000,00. Le modalità di stima ed i costi esposti si ritengono congrui;

- c. Costi pneumatici: Sono stati indicati gli elementi considerati per la stima dei costi e forniti i prezzi unitari utilizzati per determinare il costo per l'intera durata contrattuale di € 3.600,00. Le modalità di stima ed i costi esposti si ritengono congrui;
- d. Costi di ammortamento: L'operatore economico espone un costo pari a zero, sostenendo che i mezzi sono già in possesso della società "destinandoli sul complesso del proprio bilancio [...]" e che "[...] il costo è stato tutto ammortizzato e rientranti in piani d'investimento già finanziati e pianificati dalla scrivente per strategie di mercato". L'impostazione non si ritiene congrua in quanto gli ammortamenti, dal punto di vista logico e contabile, corrispondono alla quota del prezzo di acquisto dei macchinari che sebbene imputata a pregressi bilanci, rappresentano, in ogni caso, la quota parte del valore del bene che si andrà ad utilizzare. Questo aspetto è maggiormente evidente in quei beni, come gli automezzi, in cui la capacità del bene durevole di generare utile dipende dalla vita utile dello stesso misurata soprattutto in chilometri/vita utile. L'impostazione dell'operatore economico non può essere condivisa nemmeno dal punto di vista dell'ammortamento civilistico-contabile, essendo stati proposti nell'offerta tecnica alcuni automezzi che non hanno ancora terminato il periodo di ammortamento (4 anni) previsto dal decreto ministeriale 31/12/1988 citato dallo stesso operatore economico (1 automezzo ancora da immatricolare ed uno del 2016). In ogni caso, seppur possa ritenersi ammissibile che l'operatore economico ponga a carico della propria struttura centrale determinati costi riferibili agli appalti che intende stipulare è comunque necessario imputare a ciascun appalto i costi necessari per la sua esecuzione, che devono pertanto essere computati, seppur pro quota, nell'importo del singolo appalto, ancorché sostenuti dalla struttura centrale aziendale. Nel caso specifico, non potendo lo stesso automezzo essere utilizzato su più di un appalto è necessario che la quota annuale di ammortamento sia posta interamente a carico nel conto economico de contratto;
- e. Costi assicurazione e bolli: Sono stati indicati gli elementi considerati per la stima dei costi e sono stati forniti i riferimenti allo storico dei costi relativi ad analoghi automezzi facenti parte della flotta aziendale. Viene esposto un costo per l'intera durata contrattuale di € 9.000,00. Le modalità di stima ed i costi esposti si ritengono congrui;

3. Costi da sostenere per gli elementi qualitativi e migliorativi dell'offerta tecnica

- a. Costi per piano di pulizia automezzi: L'operatore economico ha indicato un costo di € 2.600 relativo all'autolavaggio automatico o a self-service (gettoni prepagati) senza tenere conto, in quest'ultimo caso, del costo di personale del proprio operatore. La mancata indicazione dei costi di personale rileva anche nell'attività di pulizia interna dei veicoli, in quanto "...assegnata all'operatore di bordo macchina o in alternativa sarà affidata alla struttura aziendale, ovvero, al personale a disposizione quotidianamente". Anche la pulizia straordinaria, sebbene eseguita con attrezzatura elettrica, necessita di manodopera per la sua installazione, avvio e smontaggio. Si ritengono pertanto i giustificativi forniti incompleti e incongrui.
- b. Costi per il rimmessaggio sul territorio comunale: L'operatore economico, nelle more di istituire/trasferire la sede operativa su Dosolo, espone i costi relativi al rimmessaggio in due fasi, il primo anno attraverso una rimessa in comodato d'uso in loco per un costo di € 3.060, mentre per i successivi 24 mesi un costo nullo derivante dalla previsione di acquisire nuove proprietà immobiliari sul Comune di Dosolo. Tale impostazione appare incongrua, in quanto non tiene conto degli eventuali oneri finanziari e dei costi di realizzazione, manutenzione e ammortamento del nuovo deposito che si andrà ad acquistare e pertanto il costo esposto, al di là della natura della spesa, dovrebbe essere previsto per tutta la durata contrattuale. Si ritengono pertanto i giustificativi forniti incompleti e incongrui.
- c. Costi per sistemi di monitoraggio, gestione emergenze e altro: L'operatore economico espone costi pari a zero giustificando che le spese sono compensate da altri proventi dell'attività aziendale che pertanto non vanno ad incidere sulla nuova commessa. L'operatore economico può porre a carico della propria struttura centrale determinati costi riferibili alle proprie commesse; tuttavia ciò non esclude la necessaria imputazione a ciascun appalto dei costi necessari per la sua esecuzione, che devono pertanto essere computati, seppur pro quota, nell'importo del singolo appalto, ancorché sostenuti dalla struttura centrale aziendale. Per tale motivo i costi esposti dall'operatore per le voci di costo indicate al punto 12 lettere a), b), c), d) e) devono ritenersi incompleti e incongrui.
- d. Costi per i chilometri gratuiti offerti in sede di gara: L'operatore economico con la propria offerta tecnica si impegna a fornire gratuitamente 2.000 km/annui e 100 ore di autista. Gli oneri di carburante relativi ai chilometri aggiuntivi sono stati correttamente previsti dall'operatore al punto 2 dei giustificativi. Non risultano, invece, previsti i costi di personale relativi alle 100 ore annue dell'autista necessarie all'esecuzione dei 2000 km annui. Non può essere condiviso, infatti, quanto sostenuto

dall'operatore economico al punto 1) che le 100 ore di autista senza oneri per la stazione appaltante non incidono sul conto economico del presente appalto. Né può ritenersi valida la giustificazione fornita "[...] perché sono programmati e programmabili e per questo motivo avendo a disposizione personale per il pronto intervento in esubero sulla propria struttura aziendale [...]". La manodopera necessaria all'esecuzione dei chilometri aggiuntivi senza oneri per la stazione appaltante sono costi diretti allo specifico appalto che l'operatore si è impegnato ad eseguire.

Si ritengono pertanto i giustificativi forniti incompleti e incongrui.

- e. Costi per la messa a disposizione di un veicolo con rampa: L'operatore economico espone un costo di € 2.550/anno relativo alla messa a disposizione di un veicolo dotato di rampa per il trasporto di utenti con diversità motoria che strategicamente fa parte della flotta aziendale. Tale costo si ritiene congruo.

4. Spese generali:

L'operatore economico indica un onere relativo alle spese generali di € 6.037,50 indicandolo nel 5%. Tale percentuale è però riferita alla somma dei costi esposti e non, come da prassi, sul valore contrattuale. Tale valore assoluto se rapportato al valore contrattuale di € 159.666,08 diventa un ben più esiguo 3,78%. Non sono forniti dettagli circa i costi esposti se non una serie di motivazioni non condivisibili per la medesima motivazione già più volte richiamata della necessità di prevedere l'imputazione a ciascun appalto dei costi necessari per la sua esecuzione, che devono pertanto essere computati, seppur pro quota, nell'importo del singolo appalto, ancorché sostenuti dalla struttura centrale aziendale. Le previsioni dei costi relativi alla registrazione del contratto e dei rimborsi delle spese di pubblicazione appaiono di poco sottostimati, ma stante l'esiguità e la poca influenza dell'importo rispetto al valore del contratto, vengono correttamente esposti.

L'assenza di un dettaglio (anche per macro-voci) delle spese generali, nonché le motivazioni a sostegno fornite si ritengono incomplete ed incongrue.

5. Utile di impresa

L'operatore economico prevede un utile atteso per l'intera durata contrattuale di € 6.339,75 individuandolo nel 5%. Tale rapporto però è stato calcolato sul valore dei costi complessivi della commessa e non sull'importo contrattuale. Tale valore assoluto se rapportato al valore contrattuale di € 159.666,08 viene ridimensionato al 3,97%. Al termine della propria relazione l'operatore indica un ulteriore margine di € 24.841,84 che va ad aggiungersi all'utile già individuato, portando l'economia di gestione ad € 31.181,59. Non si comprende la natura della suddivisione impostata dall'operatore e si rinvencono errori nella determinazione dei costi complessivi, in particolare costi individuati come annuali che però non vengono moltiplicati per gli anni contrattuali (vedi voce 12-A).

6. Ammontare spese generali e degli oneri per la sicurezza aziendale

I Costi per la sicurezza aziendale esposti in sede di gara € 5.900,00 è suddivisa in sub-voci. Tali costi risultano determinati in modo analitico e ritenuti congrui.

TUTTO CIO' PREMESSO

Alla luce dell'analisi condotta si ritiene che, nel suo complesso, sussistano elementi di genericità, indeterminazione e incongruenza dei giustificativi forniti tali da non permettere la verifica dell'attendibilità globale e sintetica della proposta contrattuale sulla corretta esecuzione dell'appalto.

Si ritiene pertanto di dover avviare un contraddittorio con l'impresa volto a chiarire i profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte, in particolare:

- Indicazione dei costi di ammortamento dei veicoli utilizzati per il servizio in funzione della vita utile degli stessi e dell'esclusività dell'utilizzo degli stessi beni strumentali (deperibili) nella commessa;
- Integrazione dei costi di personale per l'esecuzione del piano di pulizia degli automezzi come da offerta tecnica;
- Indicazione dei costi relativi al rimessaggio sul territorio del Comune di Dosolo per tutta la durata contrattuale;
- Indicazione dei costi pro-quota relativi al sistema di monitoraggio, sportello di ascolto, gestione delle emergenze ecc. applicabili alla commessa con analitica delle modalità di determinazione;
- Integrazione dei costi di personale per lo svolgimento dei 2000 chilometri/annui aggiuntivi (100 ore annue) offerti in sede di gara;
- Precisazioni in merito alle spese generali con indicazione per macro-voci degli elementi che compongono il costo esposto;
- Chiarimenti in merito alla non coerenza tra i costi di personale esposti in sede di giustificativi e quanto dichiarato ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice nel documento d'offerta economica;
- Chiarimenti in merito alle modalità di determinazione dell'utile di impresa.

Si dispone la trasmissione del presente verbale all'operatore economico perché provveda fornire i chiarimenti richiesti o altri elementi dirimenti le eccezioni sollevate, entro 7 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Firmato

Il Responsabile unico del Procedimento Roberta Borghi

Il Responsabile del procedimento di gara Andrea Marchini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

	<p>COMUNE DI BORGO VIRGILIO (Mn) Settore 9 – Centrale Unica di Committenza</p> <p>Piazza Aldo Moro – Virgilio n.1 - 46034 Borgo Virgilio (Mn) Tel. 0376/283019 - Fax 0376/280368 Pec: protocollo@pec.borgovirgilio.gov.it Email cucmantovasud@borgovirgilio.gov.it</p>	

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento del **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO per i Comuni di Dosolo e San Giorgio Bigarello** – Lotto 1 CIG: 7972113BC1 - Comune di Dosolo

Verbale n. 2 relativo alla verifica di congruità dell'offerta anomala

Il giorno 30 ottobre 2019, alle ore 15:00, presso gli uffici della centrale di committenza in gestione associata con sede presso il Comune di borgo Virgilio sono presenti:

- Roberta Borghi - Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Dosolo;
- Andrea Marchini – Responsabile della centrale di committenza con sede nel Comune di Borgo Virgilio con funzione di verbalizzante.

Premesso che:

- con Verbale n. 1 relativo alla verifica di congruità dell'offerta anomala in data 11/10/2019 si è ritenuto che, nel suo complesso, sussistessero elementi di inadeguatezza, genericità, indeterminazione e incongruenza dei giustificativi forniti dall'operatore economico E.GE.PU srl tali da non permettere la verifica dell'attendibilità globale e sintetica della proposta contrattuale sulla corretta esecuzione dell'appalto;
- le suddette risultanze sono state trasmesse all'operatore economico con nota prot. 26869 del 11/10/2019 al fine di avviare un contraddittorio con l'impresa volto a chiarire i profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni richiedendo allo Stesso di fornire le proprie controdeduzioni ed i necessari chiarimenti, ivi compresi eventuali altri elementi non ancora forniti utili a dirimere le eccezioni sollevate entro le ore 12:00 del 18 ottobre 2019;
- l'operatore economico ha trasmesso le proprie controdeduzioni entro i termini previsti che sono stati acquisiti al protocollo del Comune di Borgo Virgilio al n.27576 in data 18/10/2019. La documentazione è composta oltre che dalle predette controdeduzioni anche da n.9 nuovi allegati.

Il Responsabile unico del procedimento procede, quindi, alla valutazione delle controdeduzioni pervenuti relativamente alle eccezioni sollevate nel verbale n.1 che si intende integralmente richiamato nel presente verbale, in particolare:

1. Indicazione dei costi di ammortamento dei veicoli utilizzati per il servizio in funzione della vita utile degli stessi e dell'esclusività dell'utilizzo degli stessi beni strumentali (deperibili) nella commessa;

L'operatore economico ribadisce, come nei precedenti giustificativi, i motivi che l'hanno portato a considerare un ammortamento pari ad € 0,00. Le motivazioni sono principi di carattere generale e riguardano politiche aziendali che poco hanno a che fare con elementi oggettivi su cui condurre la sostenibilità dell'offerta economica. Il fatto che l'operatore economico, in tutta la sua vita non abbia ripartito gli utili ai soci, ma li abbia sempre reinvestiti potrà, certamente, rendere più competitiva l'impresa sul mercato, ma non può essere motivo di stralcio di una componente fondamentale, del costo industriale per l'esecuzione del servizio rappresentato dall'utilizzo di beni soggetti a vetustà ed usura (ammortamento). Allo stesso modo, non rappresenta una giustificazione il fatto che l'operatore sostenga di avere *"scorte e risorse nel conto economico in esubero come già evidenziato nelle prime giustificazioni"*.

Motivando di non voler entrare in contrasto con la stazione appaltante, l'operatore economico procede, comunque, a determinare i costi di ammortamento indicando i seguenti automezzi: 1) Isuzu FA092XD anno 2011 € 2.000/anno – 2) DAF PT177TK anno 2010 € 1.925/anno – 3) MERCEDES EW727NF anno 2014 € 0,00 (veicolo rinvenente da appalto già concluso i cui costi e le quote di ammortamento sono state pagate da altro ente appaltante, Comune di Pegognaga, durante lo svolgimento del servizio. Lo Stesso, procede poi, ad effettuare un media dei costi di ammortamento dei primi due veicoli individuando un costo di € 5.887,5/anno senza specificarne quale dei due mezzi sia utilizzato per l'esecuzione de servizio quale rappresenti la "scorta". Quanto proposto a chiarimento dall'operatore non è ritenuto accettabile. Anzitutto per una sottostima dei costi di ammortamento. I veicoli 1) e 2) sono stati acquistati di seconda mano, rispettivamente di 8 e 9 anni e,

l'operatore economico, considera ancora una vita utile di ulteriori 20, sulla base della percorrenza chilometrica, portando la vita utile degli automezzi in argomento a 28 e 29 anni. Tale ipotesi ha l'effetto di contrarre in modo irragionevole i costi di ammortamento, sulla base del solo dato relativo al chilometraggio (peraltro parametro prevedibile sono in riferimento al periodo contrattuale e non all'intera vita utile del bene), senza tenere, in alcun modo, conto anche della vetustà degli automezzi. Si pensi, ad esempio alla modifica di normative ambientali, agli incrementi degli standard di sicurezza, alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria o aggiornamento la cui incidenza, se estesa a circa 30 anni renderebbe antieconomico l'esistenza del bene stesso. In sostanza, si ritiene difficile sostenere la possibilità di collocare sul mercato un servizio, analogo a quello in argomento, proponendo dei mezzi con un'obsolescenza superiore ai 20 anni.

Per questo si ritiene che una corretta valutazione dei costi di ammortamento debba, sia il chilometraggio che la vetustà del mezzo al fine di inquadrare il corretto tempo di ammortamento.

Un riferimento utile, sulle modalità di calcolo dell'ammortamento in contratti assimilabili, è il Decreto ministeriale numero 157 del 28/03/2018 "Definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei criteri di aggiornamento e applicazione" in cui, la vita economica-tecnica dei bus, è stimata in 15 anni. Stesso valore è assunto anche negli studi proposti dalle associazioni delle aziende di trasporto con proprietà/controllo pubblico (ASSTRA – audizione IX Commissione 3 luglio 2013) e privato (ANAV – Tavola Rotonda ANAV - Residenza di Ripetta - Roma 18 giugno 2013).

Si deve dare atto che i riferimenti sopracitati fanno riferimento al trasporto pubblico locale, quindi, ad attività più gravose dal punto di vista meccanico. Per tale ragione è possibile ritenere congrua una vita utile tecnica-economica superiore, estesa a 20 anni. Quest'ultima valutazione è coerente con i dati utilizzati dalla stazione appaltante nella stima del valore posto a base di gara che, in assenza di elementi oggettivi forniti dall'operatore economico non può ritenersi superato. (rif. L1_01 Progetto trasporto scolastico Relazione e calcolo base di gara.pdf).

Sulla base delle valutazioni condotte e degli elementi forniti dall'operatore economico, il costo di ammortamento congruo, rapportato ad una vita utile di 20 anni, risulterebbe per il mezzo 1) € 10.250 ($\text{€}41.000 / (20 - 8 \text{anni}) \times 3 \text{anni}$), mentre per il mezzo 2) € 10.500 ($\text{€}38.500 / (20 - 9 \text{anni}) \times 3 \text{anni}$). Il costo medio da considerare sarebbe pertanto di € 10.250 per l'intera durata contrattuale.

Non si può nemmeno accettare il costo di ammortamento nullo sostenuto dall'operatore economico per il mezzo 3) MERCEDES EW727NF anno 2014, in quanto, totalmente ammortizzato da un precedente appalto. Per le medesime eccezioni sollevate nel verbale n.1 in data 11/10/2019, il costo industriale dell'ammortamento non dipende dalle modalità con cui il mezzo viene pagato, ma dal costo storico (che andrebbe anche rivalutato) in rapporto alla vita tecnica-economica del bene stesso. Il criterio del costo storico consiste nel valutare un bene in base al costo sostenuto per il suo acquisto, oltre agli oneri accessori di diretta imputazione tenendo conto della perdita di potere di acquisto della moneta. Quest'ultima modalità di calcolo del costo di ammortamento trova la sua conferma anche nel già citato Decreto ministeriale numero 157 del 28/03/2018.

Applicando il costo storico, anche privo di valutazione, con gli elementi forniti dall'operatore economico, il costo di ammortamento del veicolo 3) ammonta ad € 7.426 ($49.510 / 20 \text{anni} \times 3 \text{anni}$).

Il valore congruo dei costi di ammortamento dei veicoli 1) e 2) sommato a quello del veicolo 3) ammonta, quindi, ad € 17.676.

Per quanto analizzato, non si possono ritenere congrui i costi esposti dell'operatore che risultano sottostimati di € 11.789 ($17.676 - 5887.50$).

Si deve inoltre rilevare che nel fornire i chiarimenti, l'operatore economico, forse per sostenere la propria sottostima dei costi di ammortamento, ha modificato l'elenco dei mezzi proposti nell'offerta tecnica, che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in sede di gara. In particolare si segnala l'omissione, con riferimento al punto B.1 e B.2 dell'offerta tecnica, del veicolo n.3 (Daily 70 C17 anno 2016 targa FF416DM) e del veicolo n.4 (Daily 70 C14 nuovo in fase di immatricolazione). Infatti, i predetti veicoli, in ragione del fatto di essere recenti, erano stati espressamente citati nel verbale n.1, quali beni il cui costo di ammortamento non poteva, neanche dal punto di vista civilistico-contabile, essere pari a zero.

Si ritiene che la modifica dei veicoli proposti in sede di offerta tecnica, al fine di giustificare la sostenibilità della propria offerta, rappresenti una modifica sostanziale delle condizioni offerte in sede di gara, in contrasto con il principio generale della immodificabilità dell'offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che hanno preso parte alla procedura di gara.

- **Integrazione dei costi di personale per l'esecuzione del piano di pulizia degli automezzi come da offerta tecnica;**

L'operatore economico ribadisce quanto già sostenuto e non condiviso dalla stazione appaltante in sede di primi giustificativi. Il fatto che l'impresa goda di maggiori vantaggi e miglior produttività derivanti dall'aver personale di scorta che può essere impiegato in diverse lavorazioni o servizi, oppure, che alcune lavorazioni vengono svolte dal socio lavoratore amministratore, rappresentano principi di organizzazione aziendale privi di elementi oggettivi che consentano di sostenere lo stralcio di costi di personale nello specifico appalto.

Quanto sostenuto dall'operatore economico, non può trovare accoglimento, giacché a fronte dell'obbligo di eseguire il piano di pulizia proposto in sede di offerta tecnica, i costi relativi non possono che trovare giustificazione nell'appalto medesimo, non essendo consentito che la remunerazione per l'appaltatore possa trovare il proprio esclusivo fondamento in altri e differenti rapporti contrattuali.

Motivando di non voler entrare in contrasto con la stazione appaltante l'operatore economico procede, comunque, a stimare i costi per il piano di pulizia sostenendo di poter completare, ciascun intervento, con l'impiego di soli 15 minuti di manodopera, determinando un costo per l'intera durata contrattuale di € 3.465, da sommare ai costi per la pulizia esterna €4,00 per intervento in € 2.520 così da ipotizzare un costo complessivo di € 5.985.

Si richiama il piano di pulizia proposto dall'operatore economico al punto B.4 della propria offerta tecnica, verificando quanto sostenuto con le attività ivi previste.

Intervento 1: da eseguirsi ogni corsa oppure ogni volta che vi sia uno stato di necessità. Ogni anno sono previsti, quindi, almeno 209 giorni di servizio con 2 corse giornaliere sul mezzo A e 132 corse per il mezzo B. La somma degli interventi di questa fattispecie, senza distinzione della dimensione del veicolo, è quindi 759/anno (209x2 + 132).

Intervento 2: ogni volta che vi sia uno stato di necessità.

Intervento 3: 1)ogni volta che si verifica l'evento spiacevole della perdita di sostanze organiche 2) Periodicamente ogni 15 giorni. Non si comprende quali siano le attività che verranno svolte ogni 15 giorni e se ne trascuri la quantificazione.

Intervento 4: Ogni giorno oppure ogni volta che vi sia uno stato di necessità. Ogni anno sono previsti, quindi, almeno 209 interventi sul mezzo A e 132 sul mezzo B. La somma degli interventi di questa fattispecie, senza distinzione della dimensione del veicolo, è quindi 341/anno.

Intervento 4(bis): da eseguire con cadenza settimanale oppure ogni volta che vi sia uno stato di necessità. Ogni anno sono previsti, quindi, almeno 30 interventi sul mezzo A e 30 sul mezzo B. La somma degli interventi di questa fattispecie, senza distinzione della dimensione del veicolo, è quindi 120/anno.

Intervento 5: Eseguito giornalmente oppure ogni volta che vi sia uno stato di necessità. L'intervento riguarda la pulizia esterna dei veicoli che l'operatore economico ha quantificato separatamente in € 2520 per l'intera durata contrattuale. Ogni anno sono previsti, quindi, almeno 209 interventi sul mezzo A e 132 sul mezzo B. La somma degli interventi di questa fattispecie, senza distinzione della dimensione del veicolo, è quindi 341/anno. Il confronto tra i costi esposti dall'operatore economico, con le attività previste dai vari "interventi" e la relativa periodicità evidenziano un palese sottostima dei costi e un'evidente irrealizzabilità delle attività previste dal col monte ore stimato dall'operatore economico.

Tralasciano gli imprevisti e l'intervento 3 (di cui non si comprende la cadenza), il piano di pulizia proposto prevede, infatti, 1.220 interventi/anno (759+341+120), anziché i 210 previsti nei giustificativi, che esteso per l'intera durata contrattuale somma 3660 interventi. Ammesso che ogni intervento possa essere eseguito mediamente in 15 minuti (piuttosto difficile vista l'articolazione delle attività previste dal piano e la dimensione dei mezzi), il tempo necessario sarebbe di 915 ore (1.220x0,25h) per un costo di € 20.130 (915h x 22€). Risulta quindi evidente che l'operatore economico ha sottostimato il costo della manodopera per l'esecuzione del piano di pulizia dei veicoli di € 16.665 (€ 20.130-3.465).

Anche i costi per il lavaggio esterno dei mezzi appaiono sottostimati. Trattandosi di lavaggio self-service con gettoni prepagati, presuppone l'impiego di un operatore che utilizzi gli strumenti di lavaggio. Il costo esposto dall'operatore economico di € 4,00 ad intervento risulta, forse, sufficiente alla copertura del solo costo di funzionamento dell'impianto di lavaggio e non anche alla copertura del costo dell'operatore che lo effettuerà. L'operatore economico ha inoltre ommesso gli interventi di pulizia del mezzo B, il cui utilizzo è previsto per 132 giorni/anno, pertanto il valore esposto risulta sottostimato di € 1.584 (132 x 3 x 4€).

Per quanto analizzato, non si possono ritenere congrui i costi esposti dell'operatore che risultano sottostimati di almeno € 18.249 (16.665+1584), né possono accogliersi i chiarimenti forniti e le modalità di determinazione dei dati quantitativi esposti.

- **Indicazione dei costi relativi al rimessaggio sul territorio del Comune di Dosolo per tutta la durata contrattuale;**

L'operatore economico ribadisce quanto già sostenuto e non condiviso dalla stazione appaltante in sede di primi giustificativi. Propone inoltre una riforma del costo precedentemente esposto di € 3.000, azzerandolo in virtù di un comodato d'uso gratuito con l'azienda agricola Pomati Pietro e Gianni e Bruno di Dosolo (allegato 6). Il contratto, datato 14/10/2019, mette nelle disponibilità dell'operatore economico un'area ubicata presso la sede dell'azienda agricola in Via Boschi n.2 nel Comune di Dosolo, da adibire a parcheggio per gli scuolabus da impiegare nel servizio, di un locale da adibire ad organizzazione aziendale e per il deposito dell'officina mobile aziendale

Quanto proposto a chiarimento ed a riforma del costo precedentemente previsto dall'operatore non è ritenuto accettabile. Anzitutto il contratto non era esistente alla data di presentazione dell'offerta, ma è stato sottoscritto successivamente alla richiesta di chiarimenti alla prime giustificazioni fornire (11/10/2019).

Pertanto la soluzione proposta appare strumentale a superare un'eccezione sollevata dalla stazione appaltante che ha evidenziato l'inadeguatezza degli elementi di costo indicati in un primo momento. Il contratto, in aggiunta, prevede ai commi 4 e 5, la facoltà per il comodante di rientrare in immediata disponibilità di quanto concesso, caratterizzando, di fatto, lo stesso contratto di un'incertezza non tollerabile nella corretta esecuzione del servizio.

Inoltre si evidenzia che l'area individuata dall'operatore economico, dal punto di vista urbanistico, ha destinazione d'uso esclusivamente agricola e pertanto non sono ammesse attività di rimessaggio o di altra natura al di fuori di quelle esclusivamente agricole.

Per le motivazioni sin qui esposte, non si ritiene di accogliere i chiarimenti forniti dall'operatore economico e di conseguenza non si ritengono superate le incongruità rilevate nel verbale n.1.

- **Indicazione dei costi pro-quota relativi al sistema di monitoraggio, sportello di ascolto, gestione delle emergenze ecc. applicabili alla commessa con analitica delle modalità di determinazione;**

L'operatore economico ribadisce quanto già sostenuto e non condiviso dalla stazione appaltante in sede di primi giustificativi. Gli stessi, come già evidenziato nel verbale n.1 non possono essere accolti perché sono principi di carattere generale e riguardano politiche aziendali che poco hanno a che fare con elementi oggettivi su cui condurre la sostenibilità dell'offerta economica. Inoltre, come già più volte ribadito, l'utilizzo di risorse umane, anche se impegnate in altre commesse, vanno computate pro-quota nell'appalto, in quanto, i costi relativi non possono che trovare giustificazione nell'appalto medesimo, non essendo consentito che la remunerazione per l'appaltatore possa trovare il proprio esclusivo fondamento in altri e differenti rapporti contrattuali.

Motivando di non voler entrare in contrasto con la stazione appaltante l'operatore economico procede, comunque, a stimare i costi relativi a "sistema di monitoraggio satellitare" € 840 – "Organizzazione e pianificazione sportello di ascolto" € 1320 – "Ottimizzazione delle comunicazioni con i vari soggetti" € 362,64 – "Fornitura dei tesserini e degli opuscoli" € 57,00.

L'operatore economico ha però omissis di quantificare la quota parte degli oneri per la gestione delle emergenze, come proposto in modo dettagliato al punto A.4 della propria offerta economica.

I chiarimenti forniti, pertanto, non si ritengono sufficienti a risolvere le carenze dei costi proposti per le migliorie del servizio offerte in sede di gara.

- **Integrazione dei costi di personale per lo svolgimento dei 2000 chilometri/annui aggiuntivi (100 ore annue) offerti in sede di gara;**

L'operatore economico ribadisce quanto già sostenuto e non condiviso dalla stazione appaltante in sede di primi giustificativi. Gli stessi, come già evidenziato nel verbale n.1 non possono essere accolti perché sono principi di carattere generale e riguardano politiche aziendali che poco hanno a che fare con elementi oggettivi su cui condurre la sostenibilità dell'offerta economica ed in parte risultano del tutto estranei alle finalità del presente sub-procedimento di verifica dell'anomalia.

Motivando di non voler entrare in contrasto con la stazione appaltante l'operatore economico procede, comunque, a stimare i costi relativi alle 100 ore/annue di autista gratuito per l'esecuzione dei 2000 chilometri aggiuntivi in € 6.600.

I costi esposti sono accompagnati da dati quantitativi correttamente calcolati, ma le motivazioni per le quali non furono inizialmente previsti non sono accoglibili, né condivisibili.

- **Chiarimenti in merito alla non coerenza tra i costi di personale esposti in sede di giustificativi e quanto dichiarato ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice nel documento d'offerta economica;**

L'operatore economico chiarisce che i 77.100 sono i costi reali per lo svolgimento del servizio, come tra l'altro già verificato dalla stazione appaltante nel verbale n.1. Ritiene di aver, giustamente, indicato in sede di gara il costo di € 80.520 tenendo conto di altri costi riconducibili ad altre voci di costo del personale o di altri che girano attorno al servizio non palesati. A, sostegno della propria tesi, fa l'esempio delle spese generali con una determinazione approssimata percentualmente che, quindi, la differenza segnalata rappresenterebbe una quota di lavoro non appositamente esposta, ma calcolata.

Non si ritiene che l'operatore economico abbia fornito elementi chiarificatori all'incongruità rilevata, limitandosi a fornire giustificazioni generiche che, anziché dirimerli, hanno aggiunto ulteriori dubbi circa la corretta dichiarazione ex art. 95 comma 10 del Codice in sede di gara, come l'accostare il costo della manodopera ad un'approssimazione tipica delle spese generali o nel rappresentare quote di lavoro indefinibili seppur, come sostenuto, considerate.

- **Precisazioni in merito alle spese generali con indicazione per macro-voci degli elementi che compongono il costo esposto;**

L'operatore economico ridetermina le voci delle spese generali in € 7.893,30 rispetto ai 6.037,50, fornendo, come richiesto un elenco per macro-voci delle voci che compongono lo stesso, ma senza fornire il peso, anche approssimato, di ciascuna. In assenza di dati oggettivi sulle ragioni della modifica o delle modalità di determinazione delle varie componenti non si riesce a verificarne la corretta quantificazione

- **Chiarimenti in merito alle modalità di determinazione dell'utile di impresa.**

L'operatore economico ridetermina il proprio utile di impresa nel 5% del valore contrattuale, pari ad € 7.893,30. Si prende atto di quanto asserito dall'operatore economico e ritengono chiarite le modalità di determinazione

CONCLUSIONI

Le controdeduzioni dell'operatore economico, sono state caratterizzate da diverse integrazioni e rettifiche dei costi, intervenute a seguito delle eccezioni e dei rilievi sollevati dalla stazione appaltante.

Gli iniziali giustificativi si basavano diffusamente sul fatto che il costo del personale o l'utilizzo di determinati servizi, offerti per gli elementi migliorativi proposti nell'offerta tecnica, fosse totalmente a carico della struttura generale dell'impresa senza incidenze nel conto economico della specifica commessa, in quanto remunerati dai propri proventi d'impresa. Quest'ultima impostazione della sostenibilità dell'offerta è stato poi diffusamente ribadita anche nei successivi chiarimenti.

La stazione appaltante, sulla base di diffusi orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto inammissibile ed incongrua tale modalità di giustificazione della propria offerta e, al termine del verbale n.1, ha richiesto chiarimenti sulla predetta valutazione dei costi, in quanto, aver ritenuto congrua una tale impostazione, avrebbe comportato un'alterazione della consistenza economica dell'offerta, traducendosi nella mancata imputazione allo specifico appalto di una parte dei costi dell'esecuzione del servizio. Non si discute la specifica scelta gestionale dell'operatore economico, che può porre a carico della propria struttura centrale determinati costi, relativi agli appalti che intende stipulare, ma resta ferma la necessità di imputare a ciascun appalto i costi necessari per la sua esecuzione; sicché l'operatore deve riferire ad ogni particolare appalto, seppure pro quota, tutti i costi ad esso inerenti, ancorché sostenuti dalla struttura centrale.

Tutte le voci di costo che l'operatore economico ha dovuto integrare, non sono un "obbligo o costrizione" della stazione appaltante, che ha voluto "annullare la situazione di maggior favore" della EGEPU srl, ma bensì richieste a tutela dei principi che governano la valutazione di anomalia: tutela della concorrenza e di divieto di disparità di trattamento. L'offerta, infatti, è sostenibile e congrua solo quando le attività in essa comprese, trovano piena corrispondenza nei costi in essa esposti per l'esecuzione dell'appalto. (vedasi TAR Lombardia – Milano, Sezione IV, 23 agosto 2017, n. 1763).

Anche la più volte rimarcata condizione di "maggior favore" a cui si riferisce l'operatore economico nei propri giustificativi è rappresentata con termini generici, privi di elementi oggettivi e concreti a sostegno di capacità di riduzione dei costi o di particolari economie di scala di cui gode concretamente l'operatore economico. Neppure è stato possibile individuare concretamente l'apporto specifico e puntuale del socio-lavoratore se non all'interno di generiche considerazioni relative all'organizzazione aziendale. Inoltre, i dati quantitativi e le logiche utilizzate per la determinazione dei costi, risultano più volte incongrue, con la conseguente sottostima di rilevanti voci di costo necessarie per la corretta esecuzione del servizio.

Tra i costi sottostimati rientra anche il costo del personale necessario per dare esecuzione alla propria offerta tecnica e agli elementi migliorativi contenuti nell'offerta tecnica. La questione non è meramente formale, ma sostanziale, perché attiene all'effettiva sostenibilità dell'offerta, ossia alla sua capacità di garantire, sulla base dei costi esposti e tenuto conto dell'utile stimato, le attività comprese nello svolgimento dell'appalto. Le incongruenze rilevate, anche sulla base degli elementi forniti dallo stesso operatore economico per ogni eccezione sollevata, sono tali da non poter essere coperti neppure mediante il valore economico dell'utile stimato, con evidenza che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile.

Durante il sub-procedimento di valutazione dell'anomalia è stato evidenziato che il costo della manodopera, dichiarato ai sensi dell'art. 95 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 nel documento di offerta economica, risulta sottostimato e sostanzialmente mutato. Il costo della manodopera per l'esecuzione del servizio, conformemente all'offerta tecnica presentata ammonterebbe ad € 103.830 (77.100 esecuzione del servizio 20130 piano di pulizia +6600 autista per svolgimento chilometri gratuiti) con una variazione, non trascurabile, rispetto al dato dichiarato in sede di gara di + € 23.310 pari al +29%. Anche considerando i costi esposti dall'operatore economico, ritenuti comunque in buona parte sottostimati, si rileva una variazione di circa il 10%. La giurisprudenza ha più volte affermato che nel contesto dell'offerta economica, il costo della manodopera integra un profilo essenziale dell'offerta stessa, sicché la modificazione dei relativi valori rappresentano una variazione essenziale dell'offerta (TAR Lombardia, Milano, sez. I n.1 3 gennaio 2019 - TAR Veneto, Venezia, sez.I 7 febbraio 2019 n.1965 -T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 6540/2018). L'entità della variazione comporta, pertanto, un'inammissibile rettifica, effettuata in sede di verifica dell'anomalia, di un elemento costitutivo essenziale dell'offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell'importo al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela della parità di trattamento dei concorrenti che hanno preso parte alla procedura di gara. Oltre all'entità della variazione, la modifica,

non può essere trascurata in quanto l'impostazione logica della sostenibilità dell'offerta presentata dall'operatore era quella di trasferire i relativi costi sulla propria struttura aziendale, come già esposto in precedenza.

Anche l'intervenuta modifica dei mezzi proposti e valutati con l'offerta tecnica, oltre ad essere una variazione peggiorativa per la stazione appaltante (mezzi più obsoleti), rappresenta una modifica sostanziale delle condizioni offerte in sede di gara, in contrasto con il principio generale della immodificabilità dell'offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che hanno preso parte alla procedura di gara.

Dalle risultanze del subprocedimento di verifica dell'anomalia si è rilevato una diffusa sottostima ed incongrua determinazione delle varie voci di costo ed un'alterazione degli elementi costitutivi essenziali dell'offerta, costi della manodopera e condizione dell'offerta tecnica, che non consentono di considerare globalmente affidabile l'offerta presentata dall'operatore economico EGEPU srl.

Non si ritiene necessario avviare un ulteriore contraddittorio con l'operatore economico, in quanto, le garanzie partecipative sono state soddisfatte oltre ogni specifica previsione prevista dal D.Lgs n. 50/2016 e l'istruttoria può ritenersi completa ed esaustiva, senza la necessità di ulteriori interlocuzioni con l'operatore economico.

Per le motivazioni sin qui espresse si rileva, pertanto, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l'irregolarità per anomalia dell'offerta presentata dall'operatore EGEPU srl.

Firmato

Il Responsabile unico del Procedimento dott.ssa Roberta Borghi

Il Responsabile del procedimento di gara Andrea Marchini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 270 del 04/11/2019

UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (LOTTO 1 CIG: 7972113BC1 - COMUNE DI DOSOLO) ESCLUSIONE DEL PRIMO CLASSIFICATO A SEGUITO VERIFICA DELLANOMALIA DELL'OFFERTA, AI SENSI DELL'ART 97 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 04/11/2019 al 19/11/2019 per 15 giorni consecutivi.

Li, 22/11/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)